



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha disposto, all'art. 1 comma 605 e ss., la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e del D. M. 326 del 03.06.2015, relativo alla fase di aggiornamento delle graduatorie per l' a.s. 2015/2016;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è stato disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di cui all'art. 1, co. 605, lettera c, legge 27.12.2006, n. 296), già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTO il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- VISTO il proprio D.D. n. 7353 del 31/07/2017 e n. 8294 del 3/08/2018 concernente la pubblicazione in via definitiva, ai sensi delle disposizioni citate, delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari e i successivi DD. n. 8490 del 08/08/2018, n. 9068 del 31/08/2018 e n. 9317 del 07/09/2018, e n. 8914 del 30/08/2019 adottati per l'aggiornamento, integrazione e rettifica e a valere per il triennio scolastico 2019/2022 ;
- DATO ATTO che nel suddetto provvedimento la Sig.ra Cossa Sonia è inclusa con riserva "T", in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali notificati all'Amministrazione e in attesa della definizione del contenzioso pendente a suo tempo attivato;
- VISTA la sentenza TAR Lazio n. 10968/2019, che ha rigettato il ricorso proposto dalla candidata menzionata, esprimendosi sulla infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- VISTA la nota di quest'Ufficio nr. 2584 del 20.02.2020 con la quale è stata notificata alla candidata Cossa Sonia, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata al depennamento dalle citate graduatorie ad esaurimento senza che sia pervenuto reclamo;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

CONSIDERATO che le osservazioni prodotte dall'interessata, in data 11.04.2020, non sono meritevoli di accoglimento, stante l'immediata esecutività della sentenza di primo grado pronunciata nella fase di merito, ai sensi dell'art. 33 co. 2 c.p.a., e in assenza di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione della predetta decisione giurisdizionale; e ritenendosi, peraltro, non utilmente operato il richiamo agli artt. 1 co. 8 e 6 D.M 374 del 24.04.2019, quali norme afferenti al distinto profilo della presentazione dell'istanza di aggiornamento nelle GAE.

VISTA la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10968/2019, che respinge il ricorso, con diniego del diritto della ricorrente ad ottenere l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e conseguente necessità di disporre il depennamento dalla graduatoria ove la medesima è inclusa nonché nelle graduatorie d'istituto di prima fascia ove è avvenuto l'inserimento, sul presupposto dell'inclusione nelle GAE;

DECRETA

ART 1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio, il depennamento della seguente candidata dalle vigenti graduatorie ad esaurimento di questa provincia, di cui in premessa e precisamente :

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIA	PUNTEGGIO TOTALE	PROV. GIURISDIZIONALE
COSSA	SONIA	09/03/1981	AA EE	17 (AA) 65 (EE)	Tar Lazio 10968/19

Art. 2) Dovrà essere disposta la cancellazione dalle graduatorie di prima fascia d'istituto della suddetta aspirante da parte del Dirigente Scolastico della scuola capofila (I.C. "Antonio Gramsci" di Ossi) che segnalerà tale depennamento anche alle ulteriori scuole prescelte dall'interessata perché effettuino i successivi depennamenti di competenza. Il Dirigente Scolastico della scuola capofila regolerà con l'interessata i rapporti relativi alla gestione di dette graduatorie, per valutare se sia possibile l'eventuale ripristino dell'inserimento nelle fasce d'istituto ove la candidata figurava inserita, precedentemente all'attivazione del contenzioso;

Art. 3) Ai sensi delle prescrizioni contenute nelle note ministeriali, citate in premessa, nr. 24776 del 25 maggio 2018, nr. 45988 del 17.10.2018, n. 477443 del 29.10.2018, nr. 1899 del 7.10.2019 che rinvia alla C.M. nr. 38905 del 28.08.2019, proseguirà il contratto a tempo determinato in essere con l'aspirante, fino alla sua scadenza naturale fissata al 30.06.2020, a tutela della continuità didattica;

Art. 4) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio la docenti in questione, provvederà alla rituale notifica del presente atto alla stessa.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti

- Alla docente Cossa Sonia
Presso I.C. Ittiri
- Al Dirigente Scolastico dell'I.C. Ittiri
- Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Gramsci" di Ossi;
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni della provincia ove la docente è inclusa
